(N. 101-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PIECHELE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TERRACINI, AMADEO, BENEDETTI, CARMAGNOLA, CARON Luigi Carlo, CERABONA, GRAMMATICO, JANNUZZI, MERLIN Angelina, NACUCCHI, NASI, PANNULLO, PERRIER, SMITH, SPALLICCI e ZANOTTI BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 1954

Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame, presentato in questa legislatura in data 20 ottobre 1953, dai senatori Terracini e numerosi altri, altro non è se non la riproduzione di analoga proposta di legge (n. 2133), presentata nella precedente legislatura, esaminata in sede referente dalla 1ª Commissione, e portata con relazione favorevole in Assemblea. L'anticipato scioglimento del Senato ne impedì la discussione.

Il disegno di legge prevede delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti. Si tratta di persone che, a causa della loro attività antifascista, subirono delle persecuzioni, in seguito alle quali ebbero menomata la loro integrità fisica e quindi la loro capacità al lavoro.

Molti di questi perseguitati hanno perduto la vita, in seguito a condanna a morte emessa dal Tribunale speciale.

Le provvidenze che si invocano sono:

1) Il diritto a pensione per invalidità a tutti i cittadini italiani vittime di violenza fascista, o condannati a pene o misure restrittive

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

della libertà personale ad opera della Polizia o del Tribunale speciale, con un trattamento analogo a quello che viene usato per le pensioni di guerra, colla legge 10 agosto 1950, n. 648.

2) Il diritto a pensione per i familiari dei cittadini italiani, tratti a morte in base a sentenza emessa dal Tribunale speciale, nonchè ai familiari dei deceduti in carcere o al confino, o comunque morti a causa diretta delle violenze subìte o delle malattie contratte in carcere o al confino.

Anche per tale pensione è prevista la liquidazione in conformità della legge 10 agosto 1950, n. 648.

3) Il riconoscimento, ai soli fini della liquidazione della pensione, del beneficio del computo di dieci anni di servizio ai perseguitati politici e razziali vincitori di concorsi di Stato banditi dopo il 25 aprile 1945, i quali a causa della persecuzione non avevano potuto partecipare a precedenti concorsi.

4) L'assicurazione agli stessi perseguitati del minimo della pensione, qualora raggiungessero i limiti di età prima di aver maturato il diritto allo stesso.

5) Il diritto al risarcimento dei danni nei beni mobili ed immobili sofferti da cittadini italiani a causa delle loro opinioni o attività antifasciste.

È prevista per tale liquidazione l'applicazione delle norme per il risarcimento dei danni di guerra.

6) Il versamento da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi per i periodi di detenzione dei perseguitati, di permanenza al confino o di espatrio, eseguito per sottrarsi a condanne o a mandati di cattura conseguenti ad attività antifasciste.

Per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico antifascista e per l'esame delle domande di pensionamento e di risarcimento dei danni è prevista la nomina di una speciale Commissione.

Il disegno di legge, assegnato in sede deliberante all'esame della 1ª Commissione permanente, previo parere della 5ª Commissione, è stato discusso in varie sedute, riconoscendosi, ad unanimità, il buon fondamento dello stesso.

Le difficoltà sono sorte dopo avere avuto il parere della 5ª Commissione, che è del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro rileva, per la parte strettamente finanziaria, che la formulazione dell'attuale articolo 7 non ottempera al disposto dell'articolo 81 della Costituzione. Tale articolo dovrebbe pertanto essere modificato nei seguenti termini:

« La spesa derivante dalla presente legge graverà sugli stanziamenti da iscriversi sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nei capitoli relativi alle pensioni di guerra ed ai risarcimenti dei danni di guerra, e su quello del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel capitolo relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Gli stanziamenti di tali capitoli, secondo le necessità, verranno aumentati a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge ».

È dovere però della Commissione di fare presente che, come ha osservato anche il Ministero del tesoro, da certi punti di vista il disegno di legge in esame si presenta in contrasto con la sistematica giuridica in relazione ai princìpi oggi in vigore.

Presupposto della concessione di pensioni alle vittime della guerra e di indennizzi per tutte le conseguenze dannose della guerra è la considerazione che se i danni alle persone e alle cose sono conseguenza di un'attività (bellica) nella quale è stato impegnato lo Stato come tale, è giusto che tutti i cittadini attraverso la collettività organizzata, provvedano ad alleviarne gli effetti dolorosi. Si concepisce così l'indennizzo come collegato in qualche modo ad una responsabilità oggettiva dello Stato per le conseguenze della guerra, a carico di singoli cittadini.

Per molti invece dei casi previsti dal disegno di legge in esame il danno subìto dagli interessati nelle persone o nei beni (fatta eccezione per coloro che furono condannati dal Tribunale speciale) fu conseguenza della loro partecipazione alla lotta politica ed all'azione di una fazione politica.

Sarebbe estremamente pericoloso ammettere, come principio generale, che lo Stato, cioè la collettività, debbano intervenire, mediante la concessione di pensioni o il risarcimento dei danni, a favore di coloro che rimasero, nella persona o nelle cose, danneggiati per eventi che non si possono comunque far risalire alla attività dello Stato o di suoi organi.

Non senza rilievo è anche l'altra osservazione che viene spontanea: sarà molto difficile, se non impossibile, l'accertamento sicuro della sussistenza e dell'ammontare di danni a cose che si dicano esser state a loro tempo distrutte o danneggiate per fatti avvenuti una trentina di anni or sono, al di là di ogni termine anche di prescrizione: se poi si dovesse risalire alla valutazione di aziende (si pensi alle aziende giornalistiche) che nei periodi più accaniti della lotta siano state danneggiate o soppresse, ogni valutazione diventerebbe talmente grave da render non solo perplessi ma addirittura gravemente preoccupati, perchè non si dia luogo, per porre rimedio a situazioni forse già da tempo riequilibrate, a vere e proprie speculazioni a carico dello Stato.

Sembrerebbe perciò opportuno alla maggioranza della Commissione che il risarcimento fosse limitato ai soli danni alle persone e alla sistemazione delle carriere. In ogni caso sarebbe da escludersi il danno ai mobili.

Così la Commissione avrebbe corrisposto al suo compito istituzionale. Si è ritenuto però, al solo effetto di richiamare l'attenzione della 1ª Commissione competente, e senza voler entrare nella materia di spettanza soltanto della Commissione stessa, di suggerire alcune modificazioni al testo degli articoli per coordinare le norme del disegno di legge con quelle relative alla regolamentazione delle pensioni di guerra e (eventualmente) dei danni di guerra. Il testo che qui sotto si riporta, non rappresenta quindi una proposta formale, nè il contenuto di un voto, ma un semplice suggerimento che dovrà essere valutato dalla Commissione competente e dal punto di vista della forma e da quello del contenuto (nonchè dal punto di vista della opportunità politica) ».

Il parere rispecchia le difficoltà e le obbiezioni di principio sollevate dal Ministero del tesoro, preoccupato delle gravi ripercussioni che potrebbero aversi in avvenire nell'affermare il principio che lo Stato sia tenuto a risarcire i danni subìti dai cittadini, nella persona o nei beni, in conseguenza della loro partecipazione alla lotta politica. Secondo il Ministro, ammettendo il principio, « si verrebbe a riconoscere che lo Stato debba intervenire mediante la concessione di pensione o con risarcimento dei danni a favore di coloro che comunque rimangano vittime o subiranno danni nelle lotte che avvengono nel campo politico ».

Il Ministro del tesoro ha proposto altro testo del disegno di legge.

La 1ª Commissione iniziò l'esame del provvedimento, sul testo proposto dalla 5ª Commissione, escludendo però dall'articolo 1 ogni riferimento ai danni ai beni immobili o mobili, con riserva di discutere successivamente su questi danni, formulando altro articolo.

Non essendo stato possibile raggiungere per tali danni un'intesa col Ministero del tesoro, venne chiesta dal senatore Terracini la rimessione del disegno di legge all'Assemblea, domanda che era già stata avanzata pure dal Sottosegretario di Stato senatore Mott. Del disegno di legge venne pertanto proseguito l'esame in sede referente, approvando il testo che viene ora sottoposto all'approvazione del Senato, che è chiamato a risolvere la questione di principio che il disegno di legge intende affermare, onde dare a quanti hanno lottato e sofferto per la difesa delle libertà democratiche quella riparazione che essi attendono.

PIECHELE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

—

Art. 1.

È riconosciuto il diritto a pensione per invalidità a tutti i cittadini italiani d'ambo i sessi che, a causa delle loro opinioni o della loro attività antifascista:

1° dal 23 marzo 1919 al 28 ottobre 1922 furono vittime di violenza nella persona ad opera di appartenenti al movimento o partito fascista, o di gruppi o di individui comunque operanti con esso in accordo;

2° dal 29 ottobre 1922 al 25 luglio 1943 subirono violenze nella persona o furono condannati a pene o misure restrittive della libertà personale (confino di polizia, Casa di lavoro) ad opera della Polizia o del Tribunale speciale, oppure furono vittime di violenze nella persona da parte di individui, soli o raggruppati, appartenenti al movimento fascista o al partito nazionale fascista e organizzazioni collegate e alla Milizia volontaria sicurezza nazionale.

La pensione è concessa quando l'infermità o invalidità abbia prodotto la perdita della capacità lavorativa per un minimo del 30 per cento e viene calcolata secondo le tabelle per la concessione delle pensioni di guerra contenute nella legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 2.

Il diritto a pensione è ugualmente riconosciuto ai familiari dei cittadini italiani tratti a morte in base a sentenza emessa dal Tribunale speciale, annullata in virtù dell'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 o soggetta a revisione a norma del decreto-legge luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 136, nonchè ai familiari dei deceduti in carcere o al confino, in espiazione di pena o di misura loro irrogata a causa delle loro opinioni o attività antifascista, dal 23 marzo 1919 al 25 luglio 1943, nonchè ai familiari dei cittadini italiani che decedettero a causa diretta delle vio-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

La morte e l'invalidità permanente, derivate nel periodo dal 23 marzo 1919 al 25 luglio 1943 a cittadini italiani perseguitati a causa delle loro opinioni o dell'attività politica da loro svolta, oppure nel periodo dal 1° luglio 1938 al 25 luglio 1943 a cittadini italiani perseguitati per la loro razza, in conseguenza di:

1) sentenze contemplate dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

2) assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro;

3) violenza ad opera di appartenenti al movimento, partito, o formazioni militari o paramilitari fasciste, o di gruppi ed individui operanti in accordo con essi o appartenenti alle forze di polizia;

sono equiparate alla morte e all'invalidità permanente derivate da causa di guerra.

Il diritto alla pensione, equiparata integralmente alla pensione base di guerra, è riconosciuto quando risulti che la condanna, la privazione della libertà personale o la violenza siano state la causa diretta ed immediata della morte o della invalidità permanente.

Il nesso di causalità si presume, salvo prova contraria, quando la morte sia avvenuta in carcere o al confino o nelle sedi di polizia.

La pensione è liquidata nella misura prevista dalla tabella *D* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, per i sottufficiali e la truppa.

Art. 2.

Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali banditi nel primo quinquennio dopo il 25 aprile 1945, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'articolo 6, è attribuito all'atto del collocamento

lenze di cui all'articolo 1, o in conseguenza di infermità o menomazioni fisiche loro causate nelle circostanze o nei modi indicati allo stesso articolo 1. La pensione è liquidata in conformità della legge 10 agosto 1950, n. 648, salvo il disposto dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 3.

Ai perseguitati politici e razziali vincitori di concorsi di Stato banditi dopo il 25 aprile 1945, e che a causa della persecuzione non avevano potuto partecipare a precedenti concorsi, viene accordato il beneficio del computo di dieci anni di servizio da valere ai soli fini della liquidazione della pensione.

È altresì assicurato agli stessi perseguitati il minimo della pensione qualora raggiungessero i limiti di età prima di aver maturato il diritto al medesimo.

I termini stabiliti per gli avanzamenti di carriera sono dimezzati.

Art. 4.

È riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni nei beni mobili e immobili sofferti da cittadini italiani a causa delle loro opinioni o attività antifasciste, per opera di gruppi o individui appartenenti al movimento fascista, o alle organizzazioni del partito nazionale fascista o collegate e alla Milizia volontaria sicurezza nazionale, nel periodo dal 23 marzo 1919 al 25 luglio 1943. La procedura e la tabella del risarcimento seguono le norme per il risarcimento dei danni di guerra.

Art. 5.

Per gli assicurati dell'I.N.P.S., su richiesta degli interessati sono computati utili, al fine del conseguimento del diritto delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supestiti, i periodi di detenzione in seguito a condanne emesse dal Tribunale speciale o dai Tribunali ordinari per attività antifascista nonchè i periodi di permanenza al confino di polizia o di espatrio eseguito per sottrarsi a condanne o a mandati di cattura conseguenti ad attività antifasciste.

Per detti periodi scoperti di assicurazione l'Istituto computerà come versato a riposo per limiti di età, quando non abbiano già titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti.

Ai dipendenti di qualsiasi Amministrazione dello Stato, o di uno degli Enti pubblici ai quali si applica la disciplina prevista dai decreti legislativi 4 aprile 1947, n. 207, del Capo provvisorio dello Stato, o 5 febbraio 1948, n. 61, del Presidente della Repubblica, che fossero in servizio non di ruolo e dimostrino aver dovuto cessare dal servizio per motivi politici e razziali dopo il 23 marzo 1919 o rispettivamente dopo il 1° luglio 1938 e che siano in servizio in posti di ruolo o non di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge presso la stessa Amministrazione, sarà computato come servizio prestato in posti non di ruolo ai soli effetti del trattamento di quiescenza o di cessazione del rapporto di impiego, il tempo intercorso fra la cessazione del servizio e la riassunzione, sempre che non ci sia stata ricostruzione di carriera. Le eventuali domande di regolarizzazione o di riscatto dovranno essere presentate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

A richiesta degli interessati saranno considerati utili, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni della assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia ed i superstiti, i periodi di detenzione in seguito a condanne emesse, per attività antifascista, dal Tribunale speciale o dai Tribunali ordinari, nonchè i periodi di permanenza al confino di polizia o in case di lavoro o di espatrio eseguito per sottrarsi a condanne o mandati di cattura conseguenti esclusivamente ad attività antifascista.

I contributi relativi sono a carico dello Stato.

Per coloro che, successivamente al periodo di detenzione, confino od espatrio di cui al comma precedente, non abbiano prestato attività lavorativa soggetta all'obbligo dell'assicurazione invalidità o vecchiaia e che riprendano il versamento dei contributi — obbligatori o volontari — entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il periodo di un

favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati.

I contributi di cui sopra sono a carico dello Stato.

Per coloro che, successivamente al periodo di detenzione, confino od espatrio di cui al primo comma del presente articolo non abbiano prestato attività lavorativa soggetta all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si considera come parentesi neutra, ai fini del calcolo del requisito dell'anno di contribuzione nel quinquennio di cui all'articolo 2 *sub*-9, punto 2, lettera *b*), articolo 2, *sub*-13 e articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il periodo che va dalla fine della guerra all'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai fini della contribuzione volontaria di cui all'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 6.

È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Commissione per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico antifascista e per l'esame delle domande di pensionamento e di risarcimento danni di cui agli articoli precedenti. Essa è composta da un Magistrato con qualifica non inferiore a Consigliere d'appello, Presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio; da un rappresentante del Ministero degli interni; da un rappresentante del Ministero del tesoro e da tre perseguitati politici o razziali antifascisti, che saranno nominati dopo aver sentito le associazioni di categoria.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e del tesoro.

Le domande per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico antifascista e per la liquidazione di pensione e risarcimento danni di cui alla presente legge, devono essere presentate entro due anni a decorrere dalla pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

anno di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è ridotto a sei mesi se la domanda di pensione si presenti entro il 31 novembre 1956.

Agli effetti del terzo comma dell'articolo 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non si tiene conto del periodo di tempo trascorso dalla fine della guerra 1940-45 all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La translazione delle salme dei detenuti e confinati per motivi di antifascismo o razziali morti in stato di detenzione o in località di confino fruisce delle agevolazioni e dei contributi disposti a favore della traslazione delle salme dei caduti in guerra.

Art. 5.

Ferma la competenza degli organi previsti per gli accertamenti e le liquidazioni delle pensioni di guerra, è istituita una Commissione per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico antifascista. Essa è composta da un Magistrato Presidente, da un rappresentante del Ministero degli interni, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da due rappresentanti della categoria in seguito a designazione delle relative Associazioni. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, degli interni e del tesoro.

Art. 6.

Le domande per il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico antifascista per la liquidazione di pensione e agli effetti degli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

La spesa derivante dalla presente legge graverà sugli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione delle spese del Ministero del

Art. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge al bilancio dello Stato si provvederà con stanziamento iscritto nel bilancio del Tesoro per l'esercizio 1953-54.

tesoro nei capitoli relativi alle pensioni di guerra e su quelli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel capitolo relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Gli stanziamenti di tali capitoli secondo le necessità verranno aumentati a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.